

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

E

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

**Premesso** che l'Ordine nazionale degli Assistenti Sociali istituito ai sensi della Legge n. 84/1993, articolato a livello regionale o interregionale rappresenta la comunità professionale e il Consiglio nazionale (CNOAS) ne è la sua espressione, a tutela sia dei professionisti iscritti sia degli interessi di coloro che, quali utenti dei servizi sociali o clienti di professionisti assistenti sociali, devono essere garantiti in ordine alle prestazioni ed alla qualità del servizio prestato.

**Considerato** che, l'Ordine nazionale degli Assistenti Sociali:

- promuove e favorisce, sul piano nazionale, tutte le iniziative intese a facilitare la crescita culturale degli iscritti e della professione;
- promuove e cura attività di ricerca, di aggiornamento e formazione permanente tese all'approfondimento delle tematiche di politiche sociali e sociosanitarie oltre che allo sviluppo della qualità professionale e deontologica degli iscritti;
- garantisce, inoltre, la qualità e l'efficienza delle prestazioni degli assistenti sociali anche attraverso la regolamentazione della formazione continua e gli altri obblighi previsti ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012.

**Considerato**, altresì, che il Codice deontologico dell'assistente sociale all'art.7 riconosce il ruolo politico e sociale della professione e lo esercita agendo con o per conto della persona e delle comunità, entro i limiti dei principi etici della professione.

**Premesso** che il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha, in via esclusiva, la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura a livello nazionale, cui consegue l'onere di promuovere i rapporti con le Istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti [ex art. 35, comma 1, lett. a) della legge 247 del 2012].

**Considerato** che Il CNF, tra le altre funzioni e gli altri ruoli assegnatigli dalla legge 247 del 2012:



- promuove l'attività di coordinamento e di indirizzo dei Consigli dell'Ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
- raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire ed a migliorare l'esercizio della professione forense sia in ambito giurisdizionale che in ambito stragiudiziale;
- cura i rapporti con le Istituzioni nazionali e, in particolar modo, con il Ministero della Giustizia per una più efficiente amministrazione della giustizia stessa;
- promuove e cura attività di ricerca, di aggiornamento professionale e di formazione continua tese all'approfondimento delle tematiche, tra le altre, riguardanti l'ordinamento professionale e la deontologia forense;
- cura l'aggiornamento del Codice deontologico forense e ne assicura l'applicazione a livello decentrato attraverso i Consigli distrettuali di disciplina e, a livello centrale, quale Giudice speciale di secondo grado avverso le decisioni disciplinare adottate dai predetti Organi distrettuali.

**Preso atto** che il Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali e il Consiglio Nazionale Forense, di seguito indicati come "le Parti" concordano nel ritenere, ed in questa sede ribadire, che:

- la tutela della dignità e dei diritti delle persone, soprattutto quelle vulnerabili, richieda un approccio multiprofessionale;
- l'esercizio professionale, per competenze e mandato professionali, deve assicurare a tutte le persone la tutela dei diritti e interventi costanti di supporto e di collaborazione interprofessionale;
- che l'Avvocatura istituzionale, rappresentata dal CNF e gli Assistenti sociali, rappresentati dal Consiglio nazionale Ordine Assistenti sociali hanno un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti fondamentali di difesa, sociali e della salute e nella promozione della corretta informazione presso i cittadini sui principi e sui valori che informano le due professioni.

**Ritenuto** che le Parti intendono sottoscrivere il presente protocollo al fine di individuare sinergicamente azioni ed elementi propositivi negli ambiti e temi condivisi in premessa rispetto ai quali agire anche in collaborazione o cooperazione con altri consigli nazionali, federazioni di professionisti, associazioni di cittadini, associazioni e società Scientifiche

**Ritenuto** che le Parti concordano di agire congiuntamente per:

- a) promuovere la costituzione di una rete nazionale multidisciplinare che abbia, tra gli scopi, quello precipuo di analizzare ed esaminare le buone prassi con l'intento di divulgare le finalità del presente protocollo ed attuarne i contenuti. La rete è coordinata da una commissione, composta in pari numero da avvocati individuati dal CNF e da assistenti sociali individuati dall'Ordine assistenti sociali;

- b) promuovere ed organizzare eventi informativi e formativi nelle materie di competenza su aspetti relativi sia alla professione forense che a quella di assistente sociale;
- c) elaborare proposte operative relative ai temi della tutela dei diritti delle persone;
- d) elaborare documenti e linee guida, anche con la collaborazione con gli stakeholder e le associazioni di rappresentanza, sia di natura operativa che concernenti l'etica per favorire e migliorare la tutela dei diritti dei singoli, dei gruppi e delle comunità locali.

**CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**  
**Obiettivi**

Le Parti, nel rispetto delle proprie specifiche competenze, concordano di:

1. costituire gruppi integrati di approfondimento, analisi e proposta in merito alle proposte normative di comune interesse, in particolare se concernenti i diritti delle persone vulnerabili, minorenni o private della libertà personale;
2. collaborare nell'organizzazione e nello svolgimento di attività scientifiche e iniziative culturali e formative che siano di comune interesse nelle discipline attinenti all'etica, deontologia, cultura e azione professionale e ruolo politico e sociale delle rispettive professioni;
3. realizzare attività comuni che potranno anche consistere nella promozione e realizzazione di ricerche, corsi, seminari, conferenze, convegni, pubblicazioni ed iniziative analoghe volte allo sviluppo della cultura professionale;
4. promuovere e sostenere le rispettive iniziative, quando coerenti con le finalità del presente protocollo d'intesa;

**Articolo 2**  
**Coordinamento**

Per l'individuazione e la programmazione di attività comuni è istituito un Comitato di Coordinamento costituito da tre componenti per ciascuno degli Enti sottoscrittori i cui nominativi sono indicati dalle parti.

Il Comitato di Coordinamento individuerà semestralmente, sui temi d'interesse comune, le priorità e le azioni condivise definendo specifici progetti attuativi

**Articolo 3**  
**Costi**

Il presente protocollo d'intesa non prevede costi per le Parti.

La copertura degli eventuali oneri derivanti dalla organizzazione e dalla realizzazione delle iniziative comuni in attuazione del presente protocollo dovrà essere concordata dalle Parti sulla base delle esigenze che di volta in volta si presenteranno.

**Articolo 4**  
**Diffusione**

Le Parti promuovono, presso le rispettive articolazioni territoriali, la sottoscrizione di protocolli analoghi al presente atto e, comunque, in attuazione al presente articolato.

Le attività definite nella programmazione annuale possono essere realizzate anche mediante specifici gruppi di lavoro appositamente costituiti.

**Articolo 5**  
**Formazione**

Le attività realizzate in virtù del presente protocollo possono essere accreditate ai fini della formazione continua permanente ai sensi dell'art. 7 comma 5 del DPR 137/12, e dell'art. 11 della L.247/12 e relativi regolamenti attuativi utili al soddisfacimento dell'obbligo alla formazione continua per gli avvocati e per gli assistenti sociali,


Le iniziative formative realizzate ai sensi del presente protocollo portano in intestazione i loghi e le denominazioni di entrambe le parti coinvolte.

**Articolo 6**  
**Durata**

Il presente protocollo avrà una durata di tre anni dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato con espressa manifestazione di volontà delle parti. Ciascuna delle parti potrà comunque recedere con un preavviso di tre mesi e potrà sostituire i propri componenti del Comitato di Coordinamento con una semplice comunicazione scritta. Il presente protocollo, d'intesa tra le parti, può essere modificato e/o integrato in ogni momento.

22 SET 2022

Roma, \_\_\_\_\_

Per il CNOAS  
IL PRESIDENTE  
Dott. Gianmario Gazzzi  


Per il CNF  
LA PRESIDENTE  
Avv. Maria Masi  
